



REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

Articolo 1 – La prova finale

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione, svolgimento e valutazione della prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di farmacista (classe LM-13.) presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi della Basilicata. La prova finale vale 10 CFU (per la coorte 2023/24) o 12 CFU per le successive coorti e comprende, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) e la discussione di un elaborato di tesi di laurea carattere compilativo o sperimentale. La PPV verte sulle competenze professionali acquisite con il Tirocinio curriculare Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, precede la discussione dell'elaborato di tesi ed è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed è regolamentata con specifico atto (Regolamento di Tirocinio curriculare Pratico-Valutativo <https://diss.unibas.it/site/home/didattica/articolo27013437.html>).

Articolo 2 - Modalità per l'assegnazione della tesi di laurea

2.1 Per presentare domanda di assegnazione di tesi lo studente deve aver acquisito almeno 180 CFU (nella domanda di tesi l'interessato autocertifica il possesso di tale requisito). Lo studente individuata una tematica, inerente i contenuti culturali e professionali del Corso di Laurea in Farmacia (CdS) e un docente sotto la cui responsabilità condurre il lavoro di tesi, compilerà il modulo "Richiesta tesi" (disponibile sul sito del Dipartimento all'indirizzo <https://diss.unibas.it/site/home/didattica/modulistica-per-studenti.html>) da inviare, via email, all'Ufficio Didattica del Dipartimento (diss.didattica@unibas.it). L'assegnazione della tesi e la nomina del Relatore spettano al Consiglio di Corso di Studio (CCdS).

2.2 Possono svolgere la funzione di **relatore** tutti i titolari o codocenti di un insegnamento del Corso di Studi in Farmacia e tutti i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute. Il relatore può essere affiancato da un **correlatore**, quindi da un docente, ricercatore o professionista, di comprovata qualificazione scientifica e professionale non necessariamente appartenente al Dipartimento o all'Università degli Studi della Basilicata. In tutti gli altri casi, le proposte di tesi verranno valutate dal CCdS e in caso di accettazione, il CCdS proporrà un docente del Dipartimento da affiancare al relatore esterno. Per lo svolgimento di tesi in collaborazione con un partner esterno (aziende, enti pubblici e studi professionali), in Italia ed all'estero, l'Ateneo garantisce la copertura assicurativa per svolgere la tesi presso il partner esterno, purché tale attività sia esplicitamente autorizzata dalla struttura competente. Il relatore della tesi, acquisita la disponibilità del partner, invia una richiesta di autorizzazione al Consiglio del Dipartimento e dopo l'approvazione del Consiglio, il Dipartimento fornirà al relatore della tesi l'attestazione dell'autorizzazione concessa allo studente e i riferimenti delle coperture assicurative comunicati dall'ufficio competente dell'Ateneo.

2.3 Per le tesi sperimentali il CCdS, contestualmente alla accettazione della proposta di tesi, nominerà un docente **contro-relatore** fra i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento. Lo studente, una volta ottenuta l'assegnazione della tesi sperimentale, dovrà impegnarsi a frequentare il laboratorio nei tempi e con le modalità stabilite dal relatore, osservando la normativa e le regole interne in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo studente, inoltre durante il periodo di svolgimento della tesi, dovrà necessariamente effettuare con il contro-relatore almeno due colloqui, di cui uno almeno due settimane prima della consegna dell'elaborato di tesi.



Articolo 3 - Modalità di presentazione e discussione dell'elaborato per la prova finale

3.1 La domanda di conseguimento titolo deve essere presentata esclusivamente online seguendo la procedura guidata entro le scadenze previste per ogni sessione nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento studenti e nel Manifesto annuale degli studi. Lo studente deve, inoltre, provvedere all'inserimento del file della tesi di laurea, almeno 12 giorni prima della seduta di laurea attenendosi comunque alle disposizioni di Ateneo disponibili sul sito dell'Università. Una copia in formato elettronico della Tesi di Laurea sarà disponibile sulla pagina Esse3 ai componenti della Commissione di Laurea prima dell'appello di Laurea.

3.2 Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea. L'elaborato è discusso alla presenza di una Commissione di Laurea nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute. La Commissione di Laurea abilitante alla professione di farmacista è costituita da un minimo di sette membri ed un massimo di undici membri, di norma comprende i relatori, correlatori e controrelatori degli studenti candidati ed è presieduta preferibilmente da un professore del CCdS di Farmacia. In sede di discussione della tesi partecipano non più di due membri designati dall'Ordine professionale e in esito alla discussione è conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Articolo 4 - Valutazione della prova finale

4.1 La votazione della prova finale è espressa in centodecimi e la prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. A determinare il voto di laurea contribuiscono i seguenti parametri:

- a. la media pesata dei voti riportati per gli esami di profitto, espressa in centodecimi;
- b. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea. La commissione valuterà l'adeguatezza dell'elaborato, la tempistica, la capacità e chiarezza dell'esposizione e padronanza dell'argomento, nonché il giudizio di idoneità conseguito alla prova pratico valutativa e l'impegno durante lo svolgimento della tesi riportato dal relatore. In particolare, la Commissione potrà attribuire, secondo i criteri precedentemente descritti, fino ad un massimo di 6 (sei) punti per ogni tesi a carattere compilativo e fino ad un massimo di 11 (undici) punti per ogni tesi a carattere sperimentale;
- c. l'attribuzione di massimo 2 (due) punti aggiuntivi qualora lo studente abbia trascorso periodi di studio all'estero attraverso l'ausilio di programmi di cooperazione riconosciuti ed approvati dall'Ateneo, svolgendo la tesi di laurea, partecipando a programmi didattici anche in modalità mista (e.g. Blended Intensive Programmes). In particolare, sarà assegnato 1 punto per la tesi di laurea o la frequenza a programmi didattici (e.g. Blended Intensive Programmes) o traineeship o l'aver sostenuto esami che consentano il riconoscimento di almeno 12 CFU, saranno assegnati 2 punti per il riconoscimento di almeno 18 CFU.
- d. l'attribuzione di massimo 1 (uno) punto aggiuntivo qualora lo studente termini entro i cinque anni dalla prima iscrizione, e non oltre l'appello straordinario, il proprio percorso di studio;
- e. l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo ogni 3 lodi conseguite fino ad un massimo di punti 2.

Si specifica che i punti aggiuntivi attribuiti in base ai punti c. d. ed e. possono essere al massimo 2.



4.2 Per conseguire la lode è necessario che lo studente abbia acquisito una votazione curricolare inclusi anche eventuali punti aggiuntivi non inferiore a 101/110. La lode è proposta dal docente relatore e sarà concessa solo con giudizio unanime dei docenti ufficialmente membri della Commissione di laurea.

4.3 In caso di conseguimento della lode e dell'attribuzione del massimo punteggio per la prova finale, il Relatore può chiedere l'attribuzione della Menzione d'onore se il voto di base del candidato, esclusi eventuali punti aggiuntivi, non risulta inferiore a 105/110.

Articolo 5 - Responsabilità dei docenti

La partecipazione alla Commissione è compito istituzionale dei docenti (art. 10, DPR 382/80). Ogni membro di Commissione che per motivati impedimenti non può partecipare alla seduta di laurea, è tenuto a darne comunicazione almeno tre giorni prima al Direttore del Dipartimento e al Presidente di Commissione. Il Presidente di Commissione ha piena responsabilità del buon funzionamento e del corretto svolgimento dei lavori. Il Presidente è tenuto a segnalare eventuali assenze ingiustificate e/o comportamenti che risultino di impedimento a un normale svolgimento dei lavori.

Articolo 6 - Applicazione

Il presente regolamento si applica ai laureandi appartenenti a tutte le Coorti.